Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

Equo compenso tra Legge di Bilancio 2018, Decreto Legge n. 148/2017 e L. n. 247/2012 Normativa, entrata in vigore e procedure operative

Filippo Mengucci – Alessandro Carnevale
Componenti Commissione Diritto del Lavoro ODCEC Roma

Convegno di formazione professionale continua

Sede dell'Ordine dei Commercialisti Roma
Roma, Piazza delle Belle Arti

16 MARZO 2018

L'equo compenso

Si definisce **equo il compenso del professionista determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione».**

Normativa e specifiche tecniche

Art. 1, co. 487 della Legge di Bilancio 2018;
- Art. 19-quaterdecies del Decreto Legge n. 148/2017;
- Art. 13-bis L. n. 247/2012.

N.B.: Non si tratta, quindi, di una riedizione delle "vecchie" tariffe minime, che i clienti e i professionisti dovevano rispettare e che sono state abrogate ormai 11 anni fa dal Decreto Bersani.

Sintesi

Il Decreto Legge n. 148/2017, all'articolo 19-quaterdecies, comma 1, estende a tutti i liberi professionisti la garanzia ad un equo compenso.
Il neo-introdotto articolo disciplina il compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, vale a dire con i c.d. clienti "forti".

Con la recente approvazione della nuova Legge di Bilancio sono state apporta delle modifiche all'articolo 19-quaterdecies del D. L. n. 148/2017 nonché all'articolo 13-bis della Legge n.247/2012. In particolare, il comma in questione ha aggiunto che le disposizioni di cui all'art.19-quaterdecies del D. L. n. 148/2017 non si estendono agli Agenti della Riscossione. Questi ultimi sono tenuti a garantire, al momento del conferimento dell'incarico professionale, "lapattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso,dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste".

Soggetti interessati

I lavoratori autonomi.
Restano esclusi gli imprenditori e gli Agenti della Riscossione.

Entrata in vigore

Dal 6 dicembre 2017.

Ratio

Al fine di eliminare lo squilibrio contrattuale tra i lavoratori autonomi e i c.d. "clienti forti", è stata introdotta la garanzia all'equo compenso del professionista e la nullità delle eventuali clausole vessatorie contenute nelle convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese.

Equità del compenso

Il comma 2 del nuovo articolo 13-bis della Legge n. 247/2012 definisce “equo” il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal Decreto del Ministro della Giustizia finalizzato alla determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Tale disposizione, in quanto compatibile, si applica oltre che agli avvocati, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’art. 1 della Legge n. 81/2017 (rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro Quinto del Codice Civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro ex art.2222 C.C. – esclusi quindi imprenditori e piccoli imprenditori ex art.2083 C.C.).

Il Compenso

Il corrispettivo deve essere **proporzionato** a:

- **Quantità e qualità del lavoro svolto;**
- **Contenuto e caratteristiche della prestazione.**

Il corrispettivo deve essere **conforme ai parametri contenuti nei Decreti ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi.**

Per le professioni **giuridico-contabili**, si tratta dei decreti:

DM 55/2014	**per Avvocati**
DM 140/2012	**per Commercialisti ed Esperti Contabili**
DM 46/2013	**per Consulenti del Lavoro**

L'equità, secondo la norma, c'è se il compenso è proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto ed è conforme ai predetti parametri

In concreto, la **disciplina sull'equo compenso riguarda i rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto (art. 13-*bis co. 1 della L. n. 247/2012):***

1) con riferimento agli avvocati

- svolgimento delle seguenti specifiche attività (art. 2 co. 5 e 6 primo periodo della L. n. 247/2012): attività esclusive, quali l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali (salvi i casi espressamente previsti dalla legge);
- attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, qualora sia connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato (salvo le competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate);

2) con riferimento alle altre professioni

- seguendo un'interpretazione sistematica della norma, tutte le attività ricomprese nell'oggetto stesso della professione e, quindi, ad esempio per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili quelle elencate all'art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005.

Il diritto all'*equo compenso* scatta quando:

Lo svolgimento della prestazione può avvenire sia da parte del singolo professionista, sia in forma associata o societaria.

Le convenzioni devono essere state predisposte in via unilaterale dai seguenti committenti:
- imprese bancarie e assicurative;
- imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese(PMI).
- Aziende della Pubblica Amministrazione

Tali convenzioni si presumono, salvo prova contraria, predisposte unilateralmente (art. 13-*bis co. 3 della L. n. 247/2012).*

Gli avvocati, in primo luogo, beneficiano dell'equo compenso anche quando operano in forme organizzate, a prescindere che gli si possa attribuire o meno la qualità di impresa (Associazioni Professionali, STP o Società tra Avvocati).

Per le altre professioni, applicando l'esclusione prevista dal Jobs act l'esercizio in forme imprenditoriali dovrebbe essere sufficiente a negare il diritto. Le differenze più significative riguardano però il contenuto della tutela. Il testo finale di legge ha esteso la disciplina, «per quanto compatibile» ai professionisti considerati dalla legge 81/2017, il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo.

In realtà, questa legge rinvia a sua volta al lavoro autonomo del Codice civile, nozione molto ampia che non ha necessariamente contenuto intellettuale. Essa richiede solo la presenza di un contratto d'opera o di servizio da svolgere con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione.
Rimane così il dubbio se il rinvio includa tutti i prestatori d'opera – nel caso, anche quelli che applicano contratti "tipici" (ad esempio i mediatori) – o solo quelli intellettuali, iscritti o meno in ordini e collegi.
Il Jobs act, inoltre, tiene fuori i "piccoli imprenditori" che, sempre secondo la nozione civilistica, alla prestazione del lavoro proprio aggiungono un'organizzazione di mezzi.

Clausole vessatorie

Le clausole contenute nelle convenzioni unilaterali delle imprese bancarie e assicurative, sono da considerarsi vessatorie se, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. Ai sensi dell'art. 13-bis, co. 5 della L. n. 247/2012, la **vessatorietà** delle clausole **è presunta** in **9 ipotesi**:

1 *Facoltà per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;*

2 *Facoltà per il cliente di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;*

3 *Facoltà per il cliente di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire atitolo gratuito;*

4 *Anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista;*

5 *Rinuncia del professionista al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;*

6 *Previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;*

7 *Riconoscimento al professionista, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, solo del minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;*

8 *In caso di nuova convenzione che sostituisce quella precedentemente stipulata con il cliente,applicazione della nuova disciplina sui compensi se la stessa comporti compensi inferiori aquelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, nonancora definiti o fatturati;*

9 *Limitazione del compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.*

Sul punto si precisa che, ai fini della validità di tali clausole, l'art. 1, co. 487 della Legge di Bilancio 2018 ha espunto dall'art. 13-bis co. 5 della Legge n. 247/2012 l'enunciato "*salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione".*

N.B. Pertanto, la trattativa tra le parti non è più elemento di valutazione per l'esclusione della natura vessatoria delle clausole, che sono vessatorie in quanto tali.

Il comma 2 dell'art. 19-quaterdecies estende, in quanto compatibile, quanto disposto dal neo art.13-bis della Legge n.247/2012 per la professione forense, a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del Decreto Legge n. 1/2012.

Quest'ultimo, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali introducendo i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.
Per i lavoratori autonomi non ordinistici (L.4/2013) non è quindi previsto uno specifico procedimento per la determinazione dei parametri.

A norma del comma 3 dell'art. 19-quaterdecies, è compito della Pubblica Amministrazione garantire il diritto all'equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all'entrata in vigore della disposizione.

A tal fine, la stessa dovrà dare attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività.

NB Il Consiglio di Stato (cfr Sentenza n.4614/2017 del 3.10.2017) ha legittimato in passato gli Enti a chiedere consulenze gratis. Palazzo Spada nel mese di ottobre 2017 ha ribaltato una sentenza del Tar e dato ragione al Comune di Catanzaro, che ha messo a bando la redazine del piano strutturale dell'Ente a 1 Euro simbolico più rimborso spese. Motivo: *"il committente pubblico è diverso da quello privato e può offrire al fornitore un valido compenso non necessariamente economico".* C'è il rischio di creare un cartello in base al quale chiunque voglia lavorare con la PA dovrà farlo in maniera gratuita o solo simbolica.

Regime sanzionatorio

Le clausole vessatorie sono nulle (la nullità opera a vantaggio del professionista), non inficiando però la validità del contratto per la restante parte.

L'art. 1 co. 487 della Legge di Bilancio 2018 ha abrogato il co. 9 dell'art. 13- bis della L. n. 247/2012, che prevedeva un termine decadenziale per la proposizione dell'azione di nullità, fissato nei predetti 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni.

Qualora il Giudice accerti la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso del professionista tenuto conto dei parametri previsti dai decreti ministeriali rispettivamente il DM n. 55/2014 per gli avvocati, il DM n. 140/2012 per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il DM 46/2013 per i Consulenti del Lavoro (art. 13-*bis co. 10 della Legge n. 247/2012).*

La norma si applica anche ai contratti in essere ad eccezione di quelli sottoscritti con la pubblica amministrazione.

Il testo di legge prevede infatti espressamente che per la Pa le nuove regole riguardano i contratti che saranno sottoscritti d'ora in avanti. Non è chiaro come devono essere conteggiati i 24 mesi, se vale la data del contratto (e quindi in molti casi i due anni saranno già scaduti) oppure se vale la data di pubblicazione della legge di conversione del decreto.
L'azione di nullità andrà di fronte al giudice civile.

Un secondo fronte di contenzioso potrebbe aprirsi dinanzi al giudice amministrativo.
La regola applicabile per le Pa è più blanda, perché la legge richiama l'equo compenso solo come principio, senza i parametri puntuali dei decreti ministeriali. Sta di fatto che le pubbliche amministrazioni dovranno tenerne conto.

Il campo di elezione sarà quello delle gare per la scelta dei professionisti, alle quali le amministrazioni ormai ricorrono anche per l'affidamento di singoli incarichi che non richiedono un'attività organizzata.

NB il principio potrà rilevare per definire la "base d'asta" sulla quale chiedere i ribassi e per valutare la congruità delle offerte ricevute.

In entrambi i casi, ci potrà essere materia per gli avvocati e per i ricorsi al Tar. I giudici amministrativi ammettono da tempo l'impugnazione immediata della base d'asta troppo bassa, che non consenta di formulare offerte economicamente praticabili.

Sono casi estremi che, per i servizi professionali, potrebbero ora moltiplicarsi quando la base d'asta sia inferiore ai parametri dell'equo compenso.

Parametri anche per le gare d'appalto e problema-ribassi

Le norme sull'equo compenso sono al banco di prova dell'applicazione per la PA .

È probabile che le grandi imprese ne terranno subito conto e adegueranno le loro convenzioni, un po' com'è avvenuto quando sono state introdotte le norme sui contratti con i consumatori, ma non le PA.

Per le Pa l'equo compenso potrebbe avvicinarsi molto a un ritorno ai minimi tariffari. Altre controversie potranno esserci sui prezzi di aggiudicazione e sulla valutazione di "anomalia" delle offerte.

In questo secondo caso, l'equo compenso finirebbe per rivolgersi proprio contro i professionisti, facendo escludere un'offerta perché troppo competitiva.
A ben vedere, i contratti pubblici rischiano di essere quelli in cui più si materializzano le preoccupazioni dell'Antitrust sulla nuova legge.

Le pubbliche amministrazioni applicano l'equo compenso solo ai nuovi affidamenti e in termini di principio.

Di regola, tuttavia, gli affidamenti di servizi professionali avvengono con una gara di ribassi su una base d'asta, che finirà per essere condizionata dall'equo compenso.

Con le modifiche della legge di Bilancio questo vincolo si è fatto più stringente, perché l'equo compenso ora deve essere «conforme» ai parametri ministeriali. I primi riflessi non si sono fatti attendere.

In un parere reso poco prima di Natale - sulle linee guida Anac sui servizi di progettazione – il Consiglio di Stato ha rammentato che la determinazione della base di gara va coordinata con il principio dell'equo compenso del Dl 148/2017 ricordando come la riforma fosse a costo zero per l'amministrazione, espressa con la formula rituale sull'invarianza della spesa pubblica.
NB. questa formulazione potrebbe quindi rivelarsi ottimistica.

Parcelle degli avvocati gli enti pubblici sempre in base ai parametri ministeriali

Per determinare la congruità delle parcelle degli avvocati gli enti pubblici dovrebbero sempre far riferimento ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 55/2014 che fissa i parametri di determinazione del compenso. L'indicazione arriva dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 35/2018), nella sfera dell'indagine sui servizi legali di un Comune.

Preventivo scritto per commercialisti

L'obbligo del preventivo in forma scritta fa riferimento alla legge annuale per il mercato e la concorrenza n.2472017 – art. 1, comma 150 dove viene disposto che "il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale".

Il Codice deontologico prevede che l'accordo sul preventivo di massima sia comprensivo di spese, oneri e contributi. Il mancato rispetto delle disposizioni in relazione alla stipula per iscritto del mandato professionale, per il CNDCEC rileva sotto il profilo disciplinare, mentre la mancata redazione del preventivo in forma scritta costituisce anche violazione di legge.

Per gli inadempienti è prevista la sanzione della censura.

Quali sono le norme che prevedono l'obbligo di preventivo scritto?
La legge sulla concorrenza (124/2017) ha modificato l'articolo 13, comma 5, della legge professionale forense (247/2012) – riservando agli avvocati una disciplina specifica – e l'art. 9, comma 4, del decreto liberalizzazioni (Dl 1/2012), dedicato a tutte le altre professioni regolamentate, introducendo l'obbligo di comunicare il preventivo di massima per iscritto o in digitale.

Come va comunicato il preventivo? Bisogna accertarsi del ricevimento?
Per tutte le categorie è ammessa la comunicazione anche in via digitale e l'avviso di ricevimento varrà da attestazione di corretto adempimento dell'obbligo di preventivare i costi.

Quando serve la firma del cliente sul preventivo?
Essendo il preventivo una proposta di contratto con la quale il professionista si impegna a eseguire una prestazione dietro compenso, la firma del cliente servirà solo nella fase, successiva, di accettazione del preventivo ed effettiva pattuizione del dovuto.
È consigliabile, quindi, prevedere nel documento - se non si vuole sottoscrivere uno specifico contratto - uno spazio per la firma del cliente, se accetta la proposta.

Cosa rischia il professionista che non consegna il preventivo scritto al cliente?
In linea generale, la violazione non incide sulla validità dell'incarico ma comporta solo, in caso di disaccordo sul dovuto, la necessità di rimettere al giudice la determinazione del compenso calcolato sulla base dei parametri.

In quali circostanze sono ammesse variazioni del compenso pattuito? Se vi sono, vanno anch'esse comunicate per iscritto?
Variazioni del compenso pattuito all'atto di conferimento dell'incarico saranno ammesse purché siano ragionevoli e giustificate da attività ulteriori o più complesse.

Oltre al preventivo, ci sono altre informazioni che il professionista deve comunicare al cliente sempre in forma scritta?
La legge sulla concorrenza, per assicurare la trasparenza delle informazioni all'utenza, esige anche, al comma 152 dell'articolo 1, che siano indicati e comunicati i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni acquisite dal professionista.
Diviene, così, obbligatorio, fornire dati che prima erano solo facoltativi perché intesi come pubblicità informativa. Tutti i professionisti devono anche inserire gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile obbligatoria.

Articolo 25 CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC - COMPENSO PROFESSIONALE

1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
2. La misura del compenso è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.
3. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale.
4. In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all'attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.
6. E'fattodivietodiritenereidocumentiegliattiricevutidalclienteacausadelmancatopagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.

Con la P.a. preventivo scritto secondo il CNDCEC

I Commercialisti hanno l'obbligo del preventivo scritto anche nei confronti della Pubblica amministrazione.

La norma parla infatti genericamente di cliente, relativamente all'obbligo di rendere noto il costo della prestazione, senza specificare se pubblico o privato.

È quanto è stato chiarito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il **Pronto Ordini n. 292/2017**.

Tar Lazio: i compensi ai professionisti delegati sono adeguati
(NB respinte le censure di irragionevolezza e inadeguatezza)

Il Tar del Lazio ha respinto l'impugnazione promossa dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Velletri contro il regolamento sulla determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione, contenuto nel decreto del ministro della Giustizia del 15 ottobre 2015.
Sono state respinte tutte le censure di irragionevolezza e inadeguatezza.
Il decreto, in primo luogo, è stato censurato per difetto di istruttoria e irragionevolezza manifesta, sull'assunto dell'inadeguatezza del campione preso in esame, assolutamente non rappresentativo dell'intera realtà giudiziaria italiana, e della mancata considerazione della varietà delle attività in cui si articola l'attività del professionista delegato.
Respinto anche il secondo motivo di parte ricorrente, volto a sostenere l'irragionevolezza del regolamento in quanto sancisce una generale diminuzione delle tariffe rispetto al previgente decreto, nonché l'inadeguatezza dei compensi previsti che risulterebbero oggettivamente insufficienti.
Secondo il Tar, l'ampliamento delle previsioni in materia di delega ai professionisti delle operazioni di vendita forzata e l'aumento della platea dei possibili delegati alle operazioni materiali della vendita, "hanno sicuramente operato nel senso di una standardizzazione dell'attività dei professionisti delegati, ciò che ben si concilia con la riduzione delle tariffe".

Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 1127

AVVOCATO. Onorari (determinazione e liquidazione)

Ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, il compenso dell'avvocato viene liquidato per fasi (di studio della controversia; introduttiva del giudizio; istruttoria; decisionale) e deve essere «proporzionato all'importanza dell'opera» (art. 2, comma 1). Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate [...]» (art. 4, comma 1). I valori medi di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto, «in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento», con l'ulteriore precisazione che «per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento» (art. 4, comma 1). Quanto alla determinazione del valore dei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, «si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata».

Il Ddl di bilancio 2018 prevede la modifica della disciplina dell'equo compenso, così come introdotta dall'art. 19-quaterdecies del DL 148/2017 ma definisce anche ciò che non costituisce compenso.
Secondo un ultimo emendamento approvato dalla Commissione Bilancio infatti, le somme di denaro e sugli strumenti finanziari "depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario, o nell'interesse degli stessi". Si tratta delle somme e valori in custodia (depositi a garanzia-fondi indistinti per pagamento imposte per conto della clientela-ecc.) da evidenziare quindi in via separata.

Esempio di calcolo compenso per avviso di accertamento tributario
A un'impresa di grandi dimensioni è stato notificato un avviso di accertamento con il quale viene contestata un'asserita evasione per i seguenti importi:
Ires per 147.107 euro;
Irap per 20.863 euro;
Iva per 99.188 euro;
interessi complessivi per tutte le imposte contestate per un totale di 32.349,91 euro;
sanzioni totali per 221.660,70 euro.

La società intende impugnare l'avviso di accertamento e per farlo vuole affidare l'incarico a un dottore commercialista al quale richiede di formulare un preventivo per l'assistenza.

Calcolo secondo parametri: Per elaborare il preventivo il commercialista si rifà al decreto ministeriale 140/2012 (tabella C, riquadro 10.2), che quantifica i compensi in una percentuale che va dall'1% al 5% sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni e interessi dovuti in base pratica all'atto notificato. Per calcolare il valore della pratica si sommano quindi imposte e tasse (147.107 euro + 20.863 euro + 99.188 euro) a interessi (32.349,91 euro) e a sanzioni (221.660,70 euro), per un totale di 521.168,61 euro

Il calcolo degli onorari da richiedere: Il professionista, valutate le contestazioni e le argomentazioni producibili dalla società, ritiene che la complessità del ricorso sia "media" e possa perciò chiedere un compenso pari al 2,5% del valore della pratica.
Ecco come si articola il calcolo della parcella:
Valore della: 521.168,61 euro
Percentuale del compenso: **2,5% euro 13.029,00**
oltre CU Contributo Unificato euro 1.500,00

Esempio di calcolo compenso per assunzione e gestione payroll quattro nuovi dipendenti:

Una grande società (con più di 100 dipendenti) decide di assumere quattro lavoratori e chiede a un consulente del lavoro quale sia il compenso per l'amministrazione del personale relativa a un dipendente per 12 mesi.

Calcolo secondo parametri: Il commercialista applica in via analogica il DM dei compensi per consulenti del lavoro elabora il preventivo sulla base del valore medio previsto dai parametri indicati dal decreto ministeriale 46/2013, che individua i compensi per alcuni adempimenti in percentuale sull'importo globale lordo delle retribuzioni virtuali di computo del Tfr.

Quindi, per quantificare il compenso, il professionista ipotizza per ogni lavoratore, inquadrato nel quarto livello del contratto collettivo nazionale del commercio, una retribuzione virtuale di computo del Tfr globale lorda annua di 23.800 euro.

Il calcolo degli onorari da richiedere:
Nell'esempio si ipotizza una posizione del datore di lavoro già aperta.
Nel calcolo entrano queste voci per ciascun lavoratore:

Elaborazione cedolini per 12 mesi: 238 euro
Uniemens: 35,70 euro
Comunicazione assunzione: 50 euro
Contratto assunzione: 200 euro
Autoliquidazione Inail: 142,80 euro
Conteggio costi del personale: 15 euro
Modello 770: 238 euro
Certificazione unica: 120 euro
Accantonamento Tfr: 30 euro

Totale per ogni lavoratore: **1.069,50 euro**

Il diversi metodi di calcolo degli onorari in materia da richiedere:

1) Calcolo su base MLPS - DM 21.2.2013 n.46 Consulenti del Lavoro

2) Calcolo su base Onorari suggeriti da Associazione Nazionale Commercialisti

Portano a risultati differenti !!!

Con evidenti ricadute in termini di fatturazione

NB È stato effettuato il raffronto fra gli onorari dei Consulenti del Lavoro DM n. 46 del 21 febbraio 2013 e dell' Associazione Nazionale Commercialisti.

Attraverso una tabella di confronto vengono evidenziati gli onorari che nascono dalle diverse fonti normative o di riferimento.
Il confronto nasce dall'esigenza di parametrare le due fonti di riferimento che, in assenza del tariffario professionale costituiscono, in caso di giudizio, elementi di valutazione dell'organo giurisdizionale.

Problema degli onorari non concordati e i criteri elaborati per la determinazione in sede giurisdizionale dopo l'abrogazione delle tariffe professionali

Calcolo degli onorari da parte del Giudice

Orientamenti più recenti della giurisprudenza in caso di liquidazione da parte del giudice

NB il comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha previsto, in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali, che il compenso venga determinato sulla base dei parametri istituiti con Decreto n. 140 del 22 agosto 2012. Tali parametri non sono parificabili ad una nuova tariffa professionale, ma costituiscono unicamente una indicazione che il giudice considera in relazione alla determinazione del compenso da riconoscere al professionista. Il comma 6 dell'art. 1 del suindicato decreto prevede che "l'assenza della prova del preventivo massimo di cui all'art. 9, comma 4, terzo periodo, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso".

VALORI MEDI

I parametri indicati nel decreto ministeriale 55/2014 costituiscono semplici criteri di orientamento per il giudice che - partendo dai valori medi - può sempre effettuare aumenti e diminuzioni del compenso professionale sulla base di determinate percentuali indicate nel Dm. Il magistrato deve quindi indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso solo se si sia scostato sensibilmente dai valori medi fissati nelle tabelle. *Cassazione, ordinanza 30351 del 18 dicembre 2017*

AUMENTI E RIDUZIONI

Nel quantificare il compenso, il giudice, partendo dal valore medio previsto per le varie fasi processuali (studio della controversia; fase introduttiva del giudizio; fase istruttoria; fase decisionale), può aumentarlo fino all'80% e ridurlo fino al 50 per cento. Più ampio, invece, il margine di manovra per la fase istruttoria, in relazione alla quale potrà stabilire compensi più pesanti del 100% o riduzioni più nette, fino al 70 per cento. *Cassazione, sentenza 27263 del 16 novembre 2017*

ADEGUATA MOTIVAZIONE

Il giudice, muovendosi nella forbice consentita dalle tabelle fissate dal decreto ministeriale 55/2014, ossia tra la soglia minima e quella massima stabilita dai parametri forensi, non è vincolato a determinare il compenso che spetta al legale nella misura dei valori medi indicati: potrà sempre distaccarsene, purché offra un'adeguata motivazione delle ragioni che lo abbiano condotto ad abbracciare questa soluzione.
Cassazione, ordinanza 29606 dell'11 dicembre 2017

INCARICHI COLLEGIALI

Il giudice, nel quantificare il compenso spettante a più professionisti incaricati di difendere un'unica posizione giuridica, può stabilire il pagamento di un'unica somma, che può essere decurtata per la liquidazione a favore di ciascun codifesore. Il giudice ha comunque la facoltà discrezionale, fermo l'obbligo di congrua motivazione, di aumentare l'importo del compenso fino al doppio.
Cassazione, ordinanza 24047 del 12 ottobre 2017

DIFESE «FOTOCOPIA»

Se la difesa adottata da più parti è identica e identici sono gli atti, il giudice può liquidare un solo compenso. Infatti, la posizione processuale seguita dal legale è unica e non rileva il fatto che abbia presentato distinti atti difensivi o che le parti abbiano nominato anche un altro difensore. Altrimenti, alla parte soccombente (e condannata a pagare le spese) si accollerebbero somme non corrispondenti all'attività realmente svolta. *Cassazione, ordinanze 23729 del 10 ottobre 2017 e 18157 del 21 luglio 2017*

OLTRE I MASSIMI

Se il giudice - considerati il pregio dell'attività legale prestata, i risultati ottenuti, il numero e la complessità delle questioni trattate o la particolare fondatezza delle difese della parte vittoriosa - deroga ai massimi tariffari, aumentando fino all'80% i valori medi indicati nel decreto ministeriale 55/2014, deve motivare espressamente le ragioni per le quali ha superato il tetto massimo previsto.

Cassazione, ordinanza 4753 del 23 febbraio 2017

CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI

Il compenso liquidato dal giudice all'avvocato può variare in base alla complessità del caso. Per determinarlo si tiene infatti conto di caratteristiche, urgenza, natura dell'attività, valore della causa, condizioni soggettive del cliente, corrispondenza intercorsa, risultati ottenuti, nonché la mole dei contrasti giurisprudenziali in materia.
Tar Brescia, ordinanza 261 del 18 febbraio 2016

BONUS PER ABILITÀ LEGALE

Se l'avvocato ottiene la «soccombenza qualificata» della controparte, ossia vince la causa facendo emergere - solo grazie al proprio apporto argomentativo e senza ricorrere a prove particolari - la manifesta fondatezza della sua difesa e l'infondatezza degli assunti dell'avversario, può sperare in un aumento del compenso fino a un terzo di quello altrimenti liquidabile.
Tribunale di Verona, sentenza del 23 maggio 2014

I valori «minimi» diventano inderogabili – primo caso e parere CdS al CNF

Il decreto del ministro della Giustizia modifica il decreto istitutivo dei parametri per i legali 55/2014: ricevuto il parere delle commissioni parlamentari lo scorso 7 febbraio, il testo è stato trasmesso dal ministero alla Presidenza del consiglio e nei prossimi giorni, dopo il visto della Corte dei conti, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Il nuovo testo conferma infatti le percentuali di oscillazione dei compensi medi indicati nelle tabelle allegate al decreto 55: il 70% in meno per l'attività prestata nella fase istruttoria e il 50% in meno per quella nelle altre fasi.

Inoltre, migliorano le parcelle per le difese plurime. Si prevede infatti l'aumento dei possibili incrementi dei compensi medi per i casi in cui l'avvocato assiste più persone: passerà dal 20 al 30% l'aumento fino a 10 assistiti e dal 5 al 10% quello fino a 30 assistiti (anziché fino a 20).

Cfr http://www.consiglionazionaleforense.it/
- Testo dello schema di decreto del Ministro della giustizia
- Scheda di analisi a cura dell'Ufficio studi del CNF (scheda n. 99/2017, inviata il 7 dicembre 2017 al Consiglio di Stato)
- Parere del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2017

La posizione della recente giurisprudenza di legittimità

Sez. Giurisprudenza, 18948 - pubb. 03/02/2018
Cassazione civile, sez. II, 19 Gennaio 2018, n. 1357. Est. Grasso.

Avvocato - Liquidazione del compenso - Rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 - Prevalenza sul D.M. n. 140 per ragioni di specialità

Il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.

Sentenza n.4485/18 depositata il 23 febbraio 2018
Le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione hanno fissato i criteri relativi alle azioni giudiziarie per il recupero dei compensi maturati dagli Avvocati.

Come espresso sul sito web www.cortedicassazione.it, in grande sintesi, le Sezioni Unite hanno così affermato:

1. è esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c.;

2. la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, sia se introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia;

3. una volta introdotta, essa resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'an;

4. soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli in via riconvenzionale o di compensazione o di accertamento pregiudiziale, l'introduzione di una domanda ulteriore e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di connessione ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario.

Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. 06-03-2018, n. 5224 Sezione Sesta Civile - Sottosezione 2

Avvocato - Pagamento degli onorari - Statuizione del giudice sulle spese - Irrilevanza

Il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali.

Avvocato - Determinazione di diritti ed onorari da parte del giudice - Riduzione - Indicazione del criterio di liquidazione adottato e delle ragioni della riduzione - Necessità

Il giudice, nel ridurre l'ammontare dei diritti e degli onorari richiesti dalla parte in modo specifico e dettagliato, ha l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e le ragioni della riduzione, onde consentire all'interessato di individuare e denunziare in modo specifico le eventuali violazioni della legge o della tariffa.

NOVITA' PA - Equo compenso per i professionisti – linee Guida Regione Toscana 2018

La Giunta della Regione Toscana ha approvato le linee guida per le attività svolte dai professionisti nei rapporti con la pubblica amministrazione nell'intento di dare applicazione al principio dell'equo compenso, definendo regole certe, uniformi e valide per numerose categorie di lavoratori.

A queste regole si atterrà per prima la Regione Toscana, ma sono tenuti ad applicarle anche tutti gli enti dipendenti dalla Regione stessa, come quelli del sistema sanitario regionale, l'Arpat, Toscana promozione, Artea, Toscana sviluppo, l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, l'Autorità portuale regionale e i parchi regionali.

Le linee ribadiscono che il lavoro dei professionisti va adeguatamente retribuito e le amministrazioni pubbliche non devono più corrispondere compensi non correttamente parametrati o, a maggior ragione, pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

Le linee guida approvate dalla Regione saranno valide anche per altre categorie professionali come gli avvocati, i commercialisti, i notai, gli assistenti sociali, i consulenti del lavoro.

CONCLUSIONE

Ora si aspetta solo l'attuazione della norma nazionale introdotta dall'ultima Legge di Bilancio.